



## DELIBERA N. 312

24 giugno 2024

### Oggetto

Richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 D.lgs. n. 36/2023 - Azienda Sanitaria Zero (CF 12685160017)

### Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023.

### Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023.

### Massima

**Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.**

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 giugno 2024

## DELIBERA

### Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza.

### Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

### Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

### Viste

le richieste acquisite al protocollo dell'Autorità nn. 61155-61157-61158 del 29 maggio 2024, con le quali il RASA dell'Azienda Sanitaria Zero ha richiesto la qualificazione con riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, fino al 31 dicembre 2025;

### Vista

la relazione istruttoria dell'Ufficio UESA dalla quale emerge che il mancato conseguimento del punteggio utile alla qualificazione, tra le altre cose, discende principalmente dalla circostanza che la Azienda Sanitaria Zero è stata formalmente costituita in data 18 febbraio 2022;



## Considerata

la programmazione dell'Azienda Sanitaria Zero e le procedure ad evidenza pubblica che dovrà gestire al fine di assolvere ai compiti istituzionali alla stessa assegnati.

## Ritenuto

che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

## Ritenuto

che, alla luce della documentazione esaminata, della effettiva programmazione approvata e dell'attuale composizione della struttura organizzativa stabile, la qualificazione con riserva della durata di anni uno (1) sia ampiamente sufficiente per consentire alla Azienda Sanitaria Zero di acquisire in via ordinaria la capacità tecniche ed organizzative richieste per qualificarsi in via ordinaria.

## Rilevato

che l'Azienda Sanitaria Zero risulta iscritta dal 5 marzo 2024 all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

## DISPONE

La qualificazione con riserva nel livello massimo nel Settore Servizi e Forniture (SF1) della Azienda Sanitaria Zero (CF 12685160017) e, per l'effetto, ne dispone l'iscrizione all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per la durata di un anno con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.



Alla scadenza di tale periodo, salvo documentata richiesta di proroga, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate l'Azienda Sanitaria Zero (CF 12685160017) dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 luglio 2024

Il segretario: Laura Mascali

Firmato digitalmente